

Fondo infrastrutturale: contributi federali per il traffico d'agglomerato Liquidazione finale di progetti ferroviari urgenti e immediatamente realizzabili

Ufficio federale dei trasporti

L'essenziale in breve

Il Controllo federale delle finanze (CDF) ha esaminato il modo in cui l'Ufficio federale dei trasporti (UFT) esercita la propria vigilanza sull'attuazione e sulla liquidazione di progetti ferroviari urgenti e immediatamente realizzabili nel settore del traffico d'agglomerato. Questi progetti vengono sovvenzionati dalla Confederazione nell'ambito della legge del 6 ottobre 2006 sul fondo infrastrutturale (LFIT). La responsabilità per la gestione del fondo compete all'Ufficio federale delle strade (USTRA).

La verifica ha avuto luogo nei mesi di luglio e agosto del 2014 presso il Dipartimento costruzioni, trasporti e ambiente del Cantone di Argovia e le aziende pubbliche di trasporto di Glattal (Verkehrsbetriebe Glattal AG, VBG). Essa riguardava i progetti di messa in sito di un tracciato proprio della ferrovia della Wynental e della Suhrental tra Suhr, Buchs e Aarau (ETABS) nonché la tappa 2 della Ferrovia della Glattal (1A2). Con il decreto federale del 4 ottobre 2006 concernente il credito complessivo per il fondo infrastrutturale erano stati stanziati a questo scopo contributi massimi di 40 milioni di franchi (ETABS) e di 99,25 milioni di franchi (1A2), ossia importi pari al 50 per cento dei costi d'investimento computabili. I sussidi si basano sul livello dei prezzi di aprile 2005 e vengono maggiorati nella misura del rincaro e dell'imposta sul valore aggiunto.

I risultati della verifica hanno evidenziato nel complesso un quadro positivo, ma il CDF ha riscontrato anche punti deboli nell'attività di vigilanza dell'UFT.

Il reporting è assicurato

Sia l'organizzazione che la struttura dei progetti sono state concepite in modo funzionale ed efficace dai committenti. Gli strumenti specifici per la gestione e il controlling/reporting dei singoli progetti sono stati impiegati secondo le esigenze poste alle due attività. Essi hanno consentito di svolgere un'attività di reporting del livello di qualità concordato sia nei confronti dell'UFT che della Confederazione.

Il versamento dei contributi è stato richiesto all'UFT in più tranches sulla base delle prestazioni erogate. La Confederazione non ha effettuato versamenti anticipati.

L'attività di vigilanza è migliorabile

La prassi relativa ai pagamenti parziali dell'UFT contraddice la norma dell'articolo 23 della legge sui sussidi, secondo cui prima della determinazione dell'importo definitivo può essere versato al massimo l'80 per cento dell'aiuto finanziario o dell'indennità. Nel caso di un progetto, questa prassi ha portato al versamento e alla richiesta di rimborso di un volume eccessivo di fondi federali, sollevando la domanda relativa alla misura in cui le prestazioni erogate devono essere comprovate e riconosciute come computabili prima che vengano eseguiti pagamenti parziali.

La Direttiva sul controlling dell'UFT contiene poche indicazioni in merito a ciò che ci si aspetta nel concreto dalle istanze responsabili del progetto. Inoltre, il contenuto del modulo pubblicato dall'UFT per il ricorso ai mezzi finanziari non è in linea con le indicazioni previste nella convenzione sul finanziamento.



La liquidazione del progetto suggerisce sia complessivamente che in dettaglio una gestione dei costi valida e affidabile. A questo proposito va sottolineata, in particolare, la trasparenza dei processi.

Non si spiega invece perché nelle convenzioni sul finanziamento la portata delle prestazioni e il calcolo dei contributi federali vengano fissati in base a differenti gradi di maturità dei progetti. Questo modo di procedere comporta il rischio di una disparità di trattamento dei richiedenti all'atto della determinazione dei costi d'investimento computabili.

Il rincaro è stato comprovato correttamente secondo le istruzioni. Nell'insieme il modo di procedere definito è tuttavia giudicato complesso e oneroso. I progetti urgenti non hanno finora beneficiato di modifiche come quelle già previste di comune accordo dall'UFT e dall'USTRA. Il motivo risiede nel fatto che le istruzioni per il controlling del fondo infrastrutturale relativo ai progetti nel settore del traffico d'agglomerato, nel frattempo rivedute dal DATEC, non trovano espressamente applicazione ai progetti definiti urgenti nel decreto federale.

Basandosi sulla valutazione dei singoli aspetti, il CDF raccomanda all'UFT l'adozione di misure di miglioramento nell'ambito del ricorso ai mezzi finanziari, dei pagamenti parziali e della Direttiva sul controlling. L'UFT dovrà inoltre valutare se esiste la possibilità di determinare, nel caso di progetti urgenti, il rincaro computabile secondo una procedura semplificata, analogamente a quanto avviene negli altri progetti del fondo infrastrutturale (come descritto nelle istruzioni per il controlling del fondo infrastrutturale, pubblicate dal DATEC nel 2013).